



Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti

Comune di Mesagne

VERBALE n. 09 del 14.03.2018

- AL SIG. SINDACO
- AL SEGRETERIO GENERALE
- AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'anno 2018 il giorno 14 del mese di Marzo alle ore 09,00 si è riunito il Collegio dei Revisori del Comune di Mesagne nelle persone di:

Dott. Adalgisa Rosato, Presidente

Dott. Antonio Ramundo, Componente

Rag. Gianfranco Sciolti, Componente.

Ordine del giorno:

1) Integrazione verbale n. 4 del 16/02/2018 di questo Collegio su richiesta dell'Ufficio Tributi pervenuta via pec mail in data 13/03/2018 riguardante modifiche art. 33 e 43 al Regolamento sull'Imposta Unica Comunale.

- Relativamente al punto dell'ordine del giorno il Collegio,

Vista

- l'integrazione alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 8/2018 del 12.02.2018;
- l'istruttoria prodotta dal Responsabile del Servizio Area Risorse Umane e Tributi, Dott.ssa Lucia Gioia;

Richiamato:

- l'art. 239 del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10 Ottobre 2012, n. 174, il quale, al comma 1, lett. b), n. 7, prevede che l'Organo di Revisione esprima un parere, tra le altre, sulle proposte di regolamento e di applicazione dei tributi locali;
- l'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, il quale dispone che il termine previsto per la delibera delle aliquote e delle tariffe dei tributi e dei servizi pubblici locali, nonché l'approvazione e/o modifiche dei regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è fissato entro la data di approvazione del bilancio di previsione con effetto a partire dal 1° gennaio a cui il medesimo bilancio di previsione fa riferimento;

Dato atto che

- con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 21.05.2014 e successive modificazioni è stato adottato il Regolamento Comunale dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

Città di MESSAGNE - Prot. n. 0008514 del 14/03/2018 13:42 - ARRIVO



Collegio dei Revisori dei Conti

Ritenuto che

- è opportuno modificare il vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) anche sulla base della Circolare n. 1/DF del 20.11.2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, con la quale viene chiarito che la parte variabile della tariffa TARI va computata solo una volta, considerando l'intera superficie dell'utenza, composta sia dalla parte abitativa che dalle pertinenze situate nello stesso comune;

- l' articolo che costituisce l'oggetto della modifica è appresso elencato come segue:

TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI

Art. 33 – Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie, parametrati al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del DPR 27.04.1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del DPR 27.04.1999, n. 158. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa, sono determinati nella delibera tariffaria. La quota variabile della tariffa non viene applicata sugli immobili di categoria catastale C/6 – C/2 – e C/7, quando gli stessi sono pertinenze dell'alloggio.
3. Si considerano pertinenze dell'alloggio quelle classificate nelle categorie C/2 – C/6 – C/7, nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali, secondo la normativa prevista per l'applicazione dell'IMU.
4. Per gli immobili designati a garages, cantine, depositi familiari (cat. Catastali C/2 – C/6 – C/7) che non costituiscono pertinenze dell'alloggio, la TARI (parte fissa e parte variabile) si applica commisurata ad un occupante. In caso di più locali appartenenti alle suddette categorie, con una superficie catastale complessiva non superiore a 30 mq. La TARI sarà applicata come unico immobile.

Accertata

la possibilità di introdurre agevolazioni ulteriori rispetto a quelle previste all'art. 43 del vigente regolamento comunale IUC nella parte che disciplina la TARI, predisponendo agevolazioni nei confronti di famiglie che, in considerazione del basso potenziale economico, possono incontrare maggiori difficoltà a far fronte al pagamento del servizio;

Prende atto

di conseguenza che l'art. 43 del vigente regolamento viene riformulato come segue:

Art. 43 – Altre agevolazioni

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 660, della legge 27/12/2013 n. 147 il tributo ridotto per le industrie conserviere che avviano al recupero tutti gli scarti vegetali di lavorazione, tramite

Città di MESSAGNE - Prot. n. 0008514 del 14/03/2018 13:42 - ARRIVO



Collegio dei Revisori dei Conti

soggetti abilitati diversi dal gestore pubblico, purché il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti il 100% della produzione annua esentata. Alle stesse è concessa una riduzione del 95% nella parte fissa e nella parte variabile della tariffa, calcolato esclusivamente sulle superfici destinate a sale di lavorazione, subordinata alla presentazione di una dichiarazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del recupero dei predetti scarti di lavorazione.

2. Alla dichiarazione dovrà essere allegata copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. L'Ufficio al quale appartiene la gestione del servizio smaltimento dei rifiuti, anche tramite il Concessionario del Servizio che gestisce il trasporto dei rifiuti, verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.
3. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dal bimestre solare successivo al quello della richiesta, salvo che non si domanda contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarata.
4. Possono usufruire di una riduzione del 90% sulla tassa da versare per l'intero anno, i contribuenti che dimostrano di avere una dichiarazione ISEE al 31 dicembre del penultimo anno precedente quello d'imposta, per l'intero nucleo familiare occupante l'immobile di residenza e relative pertinenze, fino ad € 10.000,00. Detta riduzione spetta solo ed esclusivamente sulla tassa da corrispondere sull'abitazione principale e relative pertinenze. La stessa viene calcolata e detratta dall'importo dovuto per l'intero anno, prima di procedere al calcolo delle singole rate. Le riduzioni saranno attribuite in maniera inversamente proporzionale all'ISEE, fino a concorrenza dell'importo previsto ed incassato in bilancio dell'anno di riferimento e, pertanto, non saranno attribuite se non sono stanziati risorse reperibili per la copertura delle stesse.

Città di MESSAGNE - Prot. n. 0008514 del 14/03/2018 13:42 - ARRIVO



Collegio dei Revisori dei Conti

5. Sulla base delle istanze acquisite nei termini sarà predisposta ed approvata con determinazione dirigenziale la graduatoria dei beneficiari secondo l'ordine crescente dei valori dell'ISEE. A parità di punteggio saranno accolte le istanze pervenute in ordine di presentazione al protocollo generale dell'Ente.
6. La richiamata riduzione ha validità limitatamente all'anno per il quale è stata presentata dichiarazione.
7. La copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso ai sensi dell'Art. 1 comma 660 della legge n. 147/2013

Tenuto conto che

Per quanto non espressamente e specificatamente previsto dal Regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1 commi 639 – 703 della Legge 147/2013 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto

- l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;
- l'art. 239 del D. Lgs. 267/2000;
- i pareri di regolarità contabile e di regolarità tecnica espressi ed allegati alla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, rilasciati rispettivamente dal Responsabile del Servizio Finanziario, Dott. Francesco Siodambro e dal Responsabile del Servizio Area Risorse Umane e Tributi, Dott.ssa Lucia Gioia,

Tutto ciò quanto sopra premesso,

a conclusione delle verifiche effettuate sulla proposta delle modifiche al regolamento di cui all'oggetto:

ESPRIME

Per quanto di sua competenza, **parere favorevole alle modifiche ed integrazioni al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) del Comune di Mesagne (BR)**, di cui alla presente proposta di deliberazione.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Adalgisa Rosato, Presidente

Dott. Antonio Ramundo, Componente

Rag. Gianfranco Sciolti, Componente

Città di MESSAGNE - Prot. n. 0008514 del 14/03/2018 13:42 - ARRIVO